


Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 20 giugno 2007

*Prezzo € 1,15 -
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

STATUTI COMUNALI

COMUNE DI MONTEFALCO
(Provincia di Perugia)

STATUTO COMUNALE

(Pubblicazione integrale)

COMUNE DI MONTEFALCO

(Provincia di Perugia)

STATUTO COMUNALE**S O M M A R I O****TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO****CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1. <i>Il Comune</i>	Pag.	6
Art. 2. <i>Unione dei Comuni</i>	»	6
Art. 3. <i>Finalità generali</i>	»	6

**CAPO II
ORDINAMENTO**

Art. 4. <i>Funzioni</i>	»	7
Art. 5. <i>Territorio e sede</i>	»	7
Art. 6. <i>Stemma e gonfalone</i>	»	7
Art. 7. <i>Albo pretorio e informazione</i>	»	7
Art. 8. <i>Lo statuto</i>	»	8
Art. 9. <i>Regolamenti</i>	»	8

**TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO****CAPO I
ORGANI**

Art. 10. <i>Organi</i>	»	8
Art. 11. <i>Deliberazione degli Organi collegiali</i>	»	8

**CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 12. <i>Competenze</i>	»	8
Art. 13. <i>Presidenza</i>	»	8
Art. 14. <i>Funzionamento</i>	»	9
Art. 15. <i>Linee programmatiche di mandato</i>	»	9
Art. 16. <i>Commissioni consiliari</i>	»	9
Art. 17. <i>I Consiglieri</i>	»	9
Art. 18. <i>Gruppi consiliari e Conferenza capigruppo</i>	»	10

**CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 19. <i>Composizione</i>	»	10
------------------------------------	---	----

SOMMARIO

Art. 20. <i>Nomina</i>	Pag. 10
Art. 21. <i>Funzionamento</i>	» 10
Art. 22. <i>Competenze</i>	» 10

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 23. <i>Elezioni e competenze</i>	» 11
Art. 24. <i>Attribuzioni</i>	» 11
Art. 25. <i>Vice-Sindaco</i>	» 11

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 26. <i>Principi di organizzazione</i>	» 11
Art. 27. <i>Ordinamento degli Uffici e dei Servizi</i>	» 12

CAPO II
IL PERSONALE

Art. 28. <i>Organizzazione del personale</i>	» 12
Art. 29. <i>Responsabilità. Diritti e doveri dei dipendenti</i>	» 12
Art. 30. <i>Incarichi a contratto</i>	» 12

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31. <i>Segretario comunale</i>	» 12
Art. 32. <i>Funzioni</i>	» 12
Art. 33. <i>Vice-Segretario</i>	» 13

CAPO IV
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 34. <i>Il Direttore generale</i>	» 13
Art. 35. <i>Funzioni</i>	» 13

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 36. <i>Libere forme associative</i>	» 13
Art. 37. <i>Istanze</i>	» 13
Art. 38. <i>Semplificazione</i>	» 14
Art. 39. <i>Referendum</i>	» 14

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 40. <i>I servizi pubblici locali</i>	» 14
---	------

SOMMARIO

Art. 41. <i>Gestione dei servizi in forma associativa</i>	Pag. 14
---	---------

**TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 42. <i>Autonomia finanziaria</i>	» 15
Art. 43. <i>Demanio e patrimonio</i>	» 15
Art. 44. <i>Revisione economico-finanziaria</i>	» 15
Art. 45. <i>Disposizioni finali</i>	» 15

COMUNE DI MONTEFALCO
(Provincia di Perugia)

STATUTO COMUNALE
(Pubblicazione integrale)

COMUNE DI MONTEFALCO (Provincia di Perugia)

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Il Comune.

1. Il Comune di Montefalco è Ente territoriale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa; esercita le proprie funzioni nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalla Carta europea delle autonomie locali, nonché dal presente statuto.

2. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

3. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria azione con quella dello Stato, degli Enti istituzionali e dell'Unione europea.

4. Nello svolgimento delle funzioni e nella gestione dei servizi, qualora se ne ravvisi la convenienza e l'opportunità, il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Amministrazioni dello Stato, attraverso la stipulazione di convenzioni, la costituzione di consorzi e la conclusione di accordi di programma.

Art. 2.

Unione dei Comuni.

1. Il Comune di Montefalco aderisce e partecipa all'Unione dei Comuni «Terre dell'Olio e del Sagrantino», allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza dei vari Comuni e concorre a stabilire le procedure per la loro costituzione e la disciplina che ne regola l'operatività.

2. L'Unione è dotata di un proprio statuto ed attualmente comprende i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi.

Art. 3.

Finalità generali.

1. Il Comune di Montefalco ispira ed indirizza la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e giustizia, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che ne limitino la realizzazione.

2. Opera per l'affermazione degli ideali di pace e di convivenza tra i popoli.

3. Programma e organizza la propria azione politica e gestionale in modo da realizzare la funzionalità della struttura organizzativa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi in relazione agli obiettivi programmati.

4. Favorisce la partecipazione dei cittadini, delle parti sociali, delle organizzazioni economiche e sindacali, all'attività politica e amministrativa dell'Ente.

5. Riconosce sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali il diritto all'informazione e assicura, a tal fine, l'istituzione di strumenti e mezzi idonei a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza.

6. Assicura la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.

7. Riconosce e valorizza nella comunità locale le differenze razziali, religiose e sociali, al fine di eliminare le emarginazioni e realizzare le pari opportunità di tutti coloro i quali vivono nel territorio.

8. Individua nella tutela della famiglia e nella dignità della persona, nella libertà di scelta, nell'organizzazione della propria vita, i valori fondamentali di convivenza civile e concorre per quanto di competenza alla loro salvaguardia.

9. Promuove le iniziative atte a favorire la parità giuridica e sociale tra i sessi.

10. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.

11. Promuove l'integrazione sociale dei cittadini stranieri residenti nel territorio e che vi lavorano.

12. Sostiene ed incentiva lo strumento della cooperazione al fine di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

13. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale idoneo ad assicurare le condizioni di maggiore benessere ai soggetti più deboli, fino al normale reinserimento nel contesto sociale.

14. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo al momento della prevenzione.

15. Riconosce la funzione sociale dell'associazionismo, del volontariato e degli enti morali e ne promuove la diffusione.

16. Mantiene il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni altro impianto e scorie comprovatamente non sicuri.

17. Definisce ed attua, a mezzo degli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avendo riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali di cui assicura il rispetto.

18. Riconosce la straordinaria importanza delle valenze panoramiche di tutto il proprio territorio tradizionalmente definito «Ringhiera dell'Umbria».

19. Assume, come uno dei principi fondamentali della propria azione amministrativa, l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, in particolare nell'incrementare la risorsa agricola tipica del territorio: il Sagrantino.

20. Sostiene la viticoltura per la produzione di vini DOC e DOCG e l'olivicoltura per la produzione di olio di oliva di finissima qualità.

21. Agevola il recupero del patrimonio abitativo rurale, nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali.

22. Attiva per le citate finalità mostre periodiche, fiere, mercati, meetings e seminari scientifici per la divulgazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per sostenere il turismo e l'artigianato.

23. Incentiva la promozione del territorio del vino e dell'enoturismo anche attraverso la adesione all'Associazione *Strada del Sagrantino* di cui fanno parte i territori dei comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi.

24. Aderisce e promuove le Associazioni tematiche nazionali delle Città del Vino, Città dell'Olio, Città Slow e dei Borghi più Belli d'Italia.

25. Favorisce la diffusione della cultura, dell'istruzione, delle attività sportive e delle iniziative turistiche, al fine di consentire una migliore qualità della vita.

26. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e archivistico, garantendone a tutti il godimento.

27. Restauro, promuove e valorizza le opere d'arte site nel territorio del comune, con particolare attenzione alla promozione della Chiesa-Museo di San Francesco e agli affreschi di inestimabile valore artistico di Benozzo Gozzoli in esso conservati.

28. Valorizza le figure storiche e civili che hanno dato lustro alla città. Particolare importanza riveste l'aspetto religioso, rappresentato in primo luogo dalle figure di Santa Chiara della Croce e San Fortunato, compatroni della città.

29. Cataloga e valorizza l'archivio comunale, il fondo bibliografico antico e aggiorna la dotazione libraria moderna della Biblioteca comunale.

30. Migliora la rete viaria consolidatasi nel tempo e la protegge in specie quando collega valori culturali e può assumere la connotazione di «percorso ecologico tutelato» che individua e classifica e che non deve essere stravolta nella sua tipologia originale, ma solo

oggetto di manutenzione costante che ne permetta un'agevole percorribilità.

CAPO II ORDINAMENTO

Art. 4. *Funzioni.*

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.

2. La potestà di governo del Comune, per l'esercizio di competenze e funzioni, ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

Art. 5. *Territorio e sede.*

1. Il Comune di Montefalco è un'entità unitaria costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori sorti per tradizioni storiche del capoluogo e dalle frazioni di Camiano, Casale, Cerrete, Colle San Clemente, Cortignano, Fabbri, Fratta, Montepennino, Pietrauta, San Luca, Turri, Turrita.

2. Il capoluogo del Comune è Montefalco. La sede municipale è ubicata nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede municipale; per particolari esigenze le riunioni dei predetti organi possono svolgersi in luoghi diversi dalla residenza municipale.

Art. 6. *Stemma e Gonfalone.*

1. Il Comune ha un proprio stemma così descritto nel 1442: «Falco grigio posato su sei monti di colore verde disposti a piramide su campo rosso contornato da cornice ovale dorata sormontata da corona a cinque pizzi».

2. Insegna del Comune è il Gonfalone sul quale campeggia lo Stemma.

3. L'uso del Gonfalone e dello Stemma viene disposto dal Sindaco.

Art. 7. *Albo pretorio e informazione.*

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Esso è collocato nella sede comunale.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Sul sito internet del Comune vengono gradualmente pubblicati gli atti rilevanti del Comune medesimo.

Art. 8.
Statuto.

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune.
2. È uno strumento di autogoverno, che mira ad adattare la struttura e l'azione del Comune alla propria realtà sociale.
3. Determina l'ordinamento del Comune nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4. Può essere in ogni momento adeguato al processo di evoluzione della società civile, al fine di assicurare costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni socio-economiche della comunità rappresentata.

Art. 9.
Regolamenti.

1. Il Comune ha potestà regolamentare.
2. La suddetta potestà viene esercitata secondo i principi contenuti nelle leggi e nello Statuto.
3. I regolamenti entrano in vigore contestualmente all'esecutività della relativa deliberazione che li approva, quando non diversamente stabilito nella deliberazione di approvazione stessa.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI

Art. 10.
Organi.

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 11.
Deliberazione degli Organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta.
4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12.
Competenze.

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, amministrativo e programmatico del Comune e ne controlla l'attuazione. È titolare della potestà statutaria e regolamentare secondo le disposizioni di legge.
2. Esercita le funzioni e le competenze specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai criteri di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 13.
Presidenza.

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice-Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio comunale sarà presieduto dal consigliere anziano.
4. Alla elezione del Presidente e Vice-Presidente si provvede con votazioni separate. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, e l'elezione è valida se i candidati ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Al Presidente è attribuita una indennità di funzioni pari al doppio del gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Si applica il secondo comma dell'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
6. In via transitoria ed in prima applicazione il nome di cui al presente articolo vengono effettuate a decorrere dalla prossima tornata elettorale amministrativa.
7. Fino a che non si provvede all'elezione del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Sindaco, ed in caso di assenza ed impedimento dello stesso dal Vice-Sindaco.
8. Il Presidente e il Vice-Presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi; la revoca è deliberata con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione e su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
9. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, informa la propria azione a criteri di imparzialità, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari; allo stesso sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 14.

Funzionamento.

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge sempre in sessione ordinaria.
2. Le convocazioni del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, devono essere effettuate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti la questione da trattare da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune ovvero all'indirizzo e-mail dichiarato dal Consigliere.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione, può essere fatta per espressi argomenti d'urgenza ed è sottoposta alla medesima condizione di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
5. Le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno 3 giorni lavorativi prima della seduta consiliare.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15.

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modificazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del Sindaco e degli Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche tali linee programmatiche.

Art. 16.

Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno le seguenti commissioni permanenti formate da cinque componenti e nel rispetto del criterio proporzionale per ogni singola commissione, con riferimento alla consistenza numerica

dei gruppi politici, di cui tre di maggioranza e due di minoranza:

- 1^a Commissione: «Sviluppo economico, polizia amministrativa, finanze e bilancio, personale, affari generali»;
 - 2^a Commissione: «Urbanistica, difesa del suolo, lavori pubblici»;
 - 3^a Commissione: «Sanità, servizi alla persona, scuola, cultura, sport, turismo, tempo libero».
2. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e consultive che vengono espletate attraverso l'esame delle questioni più importanti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
 3. Il Consiglio può istituire altresì, con apposita deliberazione, Commissioni temporanee speciali, per lo studio e per l'esame di particolari questioni.
 4. Le Commissioni temporanee possono essere istituite anche per fini di controllo e di garanzia, con attribuzione della presidenza ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
 5. Il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 17.

I Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e con piena libertà e responsabilità di opinione e di voto.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra convocazione ufficiale, ovvero per gli avvisi del Consiglio all'indirizzo e-mail dichiarato.
6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
7. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

strativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. I consiglieri assenti possono comunicare al Consiglio, tramite il proprio capogruppo o qualsiasi altro consigliere le giustificazioni dell'assenza che vengono registrate nel verbale della seduta.

Art. 18.

Gruppi consiliari e Conferenze capigruppo.

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi con riferimento alle liste in cui sono stati eletti secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

2. Possono altresì essere costituiti anche Gruppi consiliari diversi di almeno due Consiglieri.

3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere eletto, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un Gruppo consiliare.

4. Nella prima seduta del Consiglio comunale ciascun gruppo designa un capogruppo.

5. La conferenza dei capigruppo è costituita dai singoli capigruppo e dal Presidente del Consiglio che la presiede. La funzione organizzativa dei lavori del Consiglio comunale e tutte le altre funzioni di sua competenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19.

Composizione.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco; il numero degli Assessori viene definito dal Sindaco nel numero minimo di quattro e nel numero massimo di sei.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, in base a valutazioni di opportunità politico-amministrativa da parte del Sindaco, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Non possono essere nominati Assessori i candidati alla carica di Consigliere comunale presentatesi in liste antagoniste, né coloro che non siano stati eletti,

presentandosi alle medesime consultazioni elettorali del Sindaco.

Art. 20.

Nomina.

1. Il Vice-Sindaco e altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio: della nuova nomina ne viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 21.

Funzionamento.

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. È convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti.

3. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, raggruppati per Assessorati.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni per riferire su particolari questioni.

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 22.

Competenza.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto al Sindaco, al Segretario, al Direttore se nominato o ai responsabili dei Servizi comunali.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 23.

Elezioni e competenza.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico, la durata e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e della normativa vigente, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, se esistenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24.

Attribuzione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

d) nomina il Segretario comunale;

e) può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce, sussistendone i presupposti, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse;

h) ha la rappresentanza legale del Comune in giudizio che può delegare al Segretario, al Direttore generale se nominato, e ai responsabili del Servizio.

Art. 25.

Vice-Sindaco.

1. Il Vice-Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco provvede alla sostituzione del Vice-Sindaco l'Assessore più anziano d'età.

**TITOLO III
UFFICI E PERSONALE**

CAPO I
UFFICI

Art. 26.

Principi di organizzazione.

1. L'organizzazione generale degli uffici e servizi comunali si conforma al principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo, in coerenza con le linee programmatiche approvate, e compiti di gestione ed organizzazione del lavoro spettanti ai responsabili di Servizio, al Segretario comunale o al Direttore generale se nominato.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinato da apposito regolamento oltre che dalle disposizioni di legge vigenti, è comunque improntato ai seguenti principi e criteri generali:

a) criteri organizzativi generali;

b) criteri relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa;

c) criteri relativi alla gestione del personale e l'accesso agli impieghi.

Art. 27.

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio in base al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario o al Direttore ove nominato e ai responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la propria dotazione organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti della propria capacità di bilancio e dalle esigenze derivanti dallo svolgimento dei servizi e dei compiti attribuiti.

CAPO II
IL PERSONALE

Art. 28.

Organizzazione del personale.

1. Il personale è organizzato perseguendo la finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 29.

Responsabilità. Diritti e doveri dei dipendenti.

1. Per gli amministratori e per il personale degli Enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e a raggiungere gli obiettivi assegnati.

4. I responsabili dei Servizi, nominati dal Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, gestiscono l'attività dell'Ente ed attuano gli indirizzi per raggiungere i programmi e gli obiettivi indicati dall'Amministrazione con il coordinamento del Segretario o del Direttore generale ove nominato.

Art. 30.

Incarichi a contratto.

1. La copertura dei posti di responsabili degli Uffici o dei Servizi o di alta specializzazione e ad alto contenuto di professionalità, anche fuori dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Tutti i contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. L'attribuzione degli incarichi prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31.

Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Art. 32.

Funzioni.

1. Il Segretario Comunale in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, se necessario con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

e) esplica inoltre, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

f) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 33.

Vice-Segretario.

1. Il Comune prevede la figura del Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Sindaco con proprio provvedimento incarica un responsabile del Servizio avente il titolo di studio per l'accesso in carriera per Segretario comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Vice-Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento con le modalità e i limiti previsti dalla legge.

CAPO IV

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 34.

Il Direttore generale.

1. Il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, al di fuori della dotazione organica, un Direttore generale, con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni.

2. La durata dell'incarico del Direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco, che può procedere alla sua revoca in base alla legge, al regolamento ed alle clausole contrattuali, anche nei casi di cessazione anticipata.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui non sia nominato un Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 35.

Funzioni.

1. Il Direttore generale provvede a dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone la proposta del Piano esecutivo di gestione entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

b) predispone la proposta del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità;

c) sovrintende alla gestione dell'Ente;

d) dirige e coordina l'attività dei responsabili dei Servizi.

2. Il Direttore generale esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 36.

Libere forme associative.

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) favorisce la costituzione di comitati o altri organismi che siano espressione della comunità di frazione ed il collegamento degli stessi con gli organi comunali,

b) favorisce la costituzione di organismi rappresentativi delle istanze dei giovani e degli anziani;

c) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi alla promozione dell'attività associativa, previa presentazione di programmi e bilanci.

5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, ed esercitare attività di collaborazione con il Comune stesso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dal presente articolo, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

6. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture beni o servizi a titolo gratuito.

7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi di denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

8. Il Comune può affidare ad associazioni, società cooperative, organizzazioni sindacali, organismi di volontariato ed altre forme associative la gestione di impianti e di servizi pubblici sulla base di apposite convenzioni.

Art. 37.

Istanze.

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco istanze per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.

2. La risposta alle istanze è fornita ai richiedenti entro i termini nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.

Art. 38.

Semplificazione.

1. Il Comune favorisce l'autonomia di iniziative del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

2. Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, favorisce l'applicazione del silenzio-assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa nei limiti di legge.

3. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.

Art. 39.

Referendum.

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- e) bilanci.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di elettori non inferiore al 25 per cento degli aventi diritto.

4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno il 50 per cento + 1 del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affer-

mativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

8. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

Art. 40.

I Servizi pubblici locali.

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

3. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici.

4. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

6. La compartecipazione della spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Art. 41.

Gestione dei Servizi in forma associata.

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali ottimali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni.

3. Il Comune può altresì delegare ad Enti sovramunicipali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed

a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

8. A conclusione dell'esercizio finanziario, i rappresentanti del Comune nei rispettivi organi di gestione riferiscono al Consiglio comunale sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente, della società e della istituzione e sui risultati conseguiti, formulando anche valutazioni ed eventuali proposte operative.

9. Sia il Consiglio che la Giunta, in qualunque momento, possono disporre l'audizione dei rappresentanti degli organi di enti, istituzioni e società a partecipazione comunale perché riferiscano sui livelli di efficacia, efficienza e di economicità dei servizi erogati.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 42.

Autonomia finanziaria.

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Qualora l'Ente non approvi il bilancio preventivo nei termini di legge, l'organo di revisione contabile, d'ufficio o su istanza, diffida il Consiglio perché entro venti giorni provveda alla sua approvazione. Decorso inutilmente il termine, l'organo di revisione contabile provvede alla nomina di un Commissario ad acta con il compito di predisporre ed approvare l'atto entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello di legge. Il Commissario ad acta è scelto di norma tra membri degli organi di revisione di altri Enti locali.

L'onere per la predisposizione è a carico del bilancio dell'Ente in misura pari a 1/12 dell'indennità del proprio presidente dell'organo di revisione. È esclusa ogni altra ipotesi di esercizio di potere sostitutivo riferita all'art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e dell'andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

7. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite e agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.

8. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini e agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 43.

Demanio e patrimonio.

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura.

4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 44.

Revisione economico-finanziaria.

1. L'organo di revisione contabile, composto da un membro, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune.

2. Il Revisore è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e con le modalità stabilite dalla legge.

3. Il Revisore dei conti attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte, tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

5. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei conti e può attribuire allo stesso

ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore dei conti, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti dello stesso con gli organi elettivi e burocratici.

Art. 45.

Disposizioni finali.

1. Il presente statuto sostituisce ed abroga le precedenti norme statutarie.

G/057 (A pagamento)